



**CONVENZIONE QUADRO TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA E
LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE**

Premesso che

- l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), in base all'Art. 2 comma 1 del Decreto istitutivo (D. Lgs. 23/07/99 n. 296),
 - a. promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
 - b. progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio o all'estero;
 - c. svolge attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, in convenzione con le Università che rilasciano i relativi titoli, nonché attività di formazione post-dottorato, continua, permanente e ricorrente nei settori di attività dell'Istituto, anche mediante propri programmi di assegnazione di borse;
 - d. esprime pareri e fornisce supporto tecnico-scientifico a soggetti pubblici e privati, su loro richiesta e negli ambiti di competenza;
 - e. promuove la conoscenza astronomica nella scuola e nella società anche mediante appropriate attività divulgative e museali;
- lo stato giuridico, il trattamento economico e le procedure di reclutamento del personale di ricerca dell'INAF sono gli stessi di quelli del personale ricercatore e docente dell'Università e idonei di concorsi banditi dall'INAF possono essere chiamati a ricoprire posti corrispondenti presso le Università, e viceversa (Art. 11 comma 4 del D. Lgs. 296/99);
- la composizione della componente elettiva del Consiglio direttivo dell'INAF è pariteticamente suddivisa fra membri eletti fra il personale di ricerca dell'INAF e il

Lo
u


personale docente e ricercatore dell'Università del settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica (Art. 4 comma 3 del D. Lgs. 296/99);

- sono tuttora vigenti numerose ed attive convenzioni di collaborazione scientifica e didattica tra Osservatori dell'INAF e Dipartimenti Universitari con proficue interazioni tra ricercatori dell'INAF e delle Università che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico con importanti ricadute sia per quanto riguarda la ricerca, con la creazione di gruppi e di infrastrutture sperimentali altamente qualificati, sia per l'alta formazione;
- questa consolidata collaborazione fra ricercatori dell'INAF e delle Università è stata recepita dal legislatore (Art. 8 comma 1 del D. Lgs. 296/99) e dal Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento degli organi e delle strutture dell'INAF (di seguito "Regolamento") il quale, fra l'altro, prevede anche la possibilità di creare, su base programmatica, Unità di ricerca dell'INAF presso le Università (Art. 19 comma 1);
- da parte delle Università si riconosce l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione anche al fine di arricchire le attività di formazione Universitaria nel campo dell'astronomia e astrofisica con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata;
- da parte dell'INAF si riconosce l'opportunità, anche ai fini della selezione del proprio personale di ricerca, di mantenere e incrementare il proprio impegno nella formazione anche con la partecipazione al dottorato di ricerca;
- è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso collaborazioni su progetti ed iniziative di durata predeterminata, nell'ottica di quanto previsto dall'Art. 12 del citato D. Lgs. n. 296/99 in materia di mobilità di personale di ricerca verso le Università. e di professori e ricercatori Universitari verso l'INAF sulla base di Convenzioni tra Università e INAF;
- è riconosciuta da ambedue gli Enti la possibilità di prevedere la costituzione su base programmatica di strutture di ricerca dell'INAF (Art. 11 comma 2 del Regolamento) in collaborazione con le Università per progetti di interesse comune;

Tutto ciò premesso

Tra

L'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in Roma, Via del Parco Mellini 84, cap. 00136, rappresentato dal Presidente, Prof. Giancarlo SETTI, a ciò autorizzato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 4 aprile 2003



e

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con sede a Roma, Piazza Rondanini 48, cap. 00186, rappresentato dal Presidente, Prof. Piero TOSI, a ciò autorizzato dal Comitato di Presidenza nella seduta del 5 aprile 2003

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Scopo

L'INAF e le Università riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione nell'ambito dell'astronomia e dell'astrofisica per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione ed attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 2 - Oggetto

L'INAF e le Università si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno degli enti, a collaborare in ordine alla:

- realizzazione di progetti di ricerca scientifici e tecnologici;
- istituzione da parte dell'INAF, ai sensi dell'Art. 19 comma 1 del Regolamento dell'INAF, di Unità dello stesso presso le Università;
- realizzazione della mobilità di ricercatori dell'INAF presso le Università e viceversa;
- partecipazione dell'INAF tramite i propri ricercatori e strutture scientifiche ai programmi di alta formazione delle Università, dottorati di ricerca e a programmi di formazione nell'ambito dell'astronomia e dell'astrofisica.

Tali forme di collaborazione saranno attuate attraverso specifiche convenzioni stipulate dall'INAF con le singole Università secondo quanto previsto dall'Art. 19 comma 1 del Regolamento dell'INAF, e adottate sulla base della presente convenzione quadro, in modo da assicurare le condizioni di reciprocità nei rapporti tra gli Enti.

Art. 3 - Attività di collaborazione scientifica e tecnologica

L'INAF e le Università possono concordare, attraverso le convenzioni definite in sede di Comitato di cui al successivo Art. 7, la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche e tecnologiche di comune interesse, individuando le strutture di ricerca di ciascun Ente responsabili del progetto.

Nell'ambito di tali convenzioni, le Università e le strutture di ricerca dell'INAF potranno trasferire reciprocamente fondi per l'esecuzione di attività di ricerca programmate e la realizzazione o acquisizione di strumenti e apparecchiature scientifiche e tecnologiche

necessarie al programma di ricerca comune; tali fondi saranno amministrati dall'Ente ricevente al fine esclusivo dei programmi di ricerca a cui sono stati destinati.

Art. 4 – Unità di ricerca

Unità di ricerca dell'INAF possono essere costituite presso Dipartimenti universitari sulla base di specifiche convenzioni adottate nel rispetto dei principi di autonomia che governano l'INAF e i Dipartimenti universitari interessati. Le Unità sono istituite su base programmatica per l'esecuzione di ricerche specifiche a carattere pluriennale e di interesse reciproco, secondo quanto previsto dall'Art. 19 comma 1 del Regolamento.

Fanno parte dell'Unità i professori e ricercatori universitari afferenti all'INAF (Art. 9 comma 5 del Regolamento) e specificamente associati ai programmi di ricerca per cui l'Unità è costituita; tra di essi l'INAF, in accordo con l'Università, nomina un Responsabile. L'Unità potrà acquisire fondi dall'INAF per lo sviluppo delle attività di ricerca programmate; i fondi saranno amministrati dal Dipartimento, cui l'Unità sarà associata, su indicazione del Responsabile che risponde esclusivamente all'INAF sul corretto impiego dei fondi assegnati e sullo sviluppo delle ricerche programmate; le convenzioni regoleranno anche l'eventuale contributo dell'Unità alla gestione amministrativa e ai servizi.

Le Convenzioni fra l'INAF e l'Università regoleranno i termini e le modalità per la costituzione, su base programmatica, delle Unità di Ricerca dell'INAF presso le Università, per lo svolgimento delle attività di ricerca programmate e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dai due Enti per l'attivazione dei progetti comuni.

Art. 5 – Mobilità e modalità di associazione del personale

Secondo quanto previsto dall' Art. 12 del D. Lgs. 296/99, l'INAF e le Università dichiarano la propria disponibilità a realizzare tramite convenzioni l'associazione, per periodi predeterminati, del rispettivo personale per lo svolgimento di attività di ricerca presso le strutture dell'INAF, da parte di ricercatori e professori universitari, e per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche presso le strutture delle Università da parte di ricercatori dell'INAF.

L'Università può attribuire per contratto, ai sensi del decreto MURST 21/5/98 n. 242, corsi ufficiali o integrativi di insegnamento al personale di ricerca in servizio presso l'INAF, le modalità della cui partecipazione per la durata del contratto alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche verranno stabilite appositamente nel regolamento di Ateneo, così da assicurare la parità di diritti e doveri ai ricercatori dell'INAF partecipanti allo svolgimento dei corsi.

L'associazione di ricercatori e professori universitari ad una struttura di ricerca dell'INAF per l'attuazione di specifici progetti di ricerca e per periodi predeterminati è disposta su domanda, previa autorizzazione dei competenti Organi universitari e del Consiglio della struttura di ricerca dell'INAF, dal Direttore della struttura dell'INAF con la stipula di apposito contratto

CGS

M

di diritto privato ai sensi degli Art. 14 comma 1e e Art. 19 comma 2 del Regolamento. L'autorizzazione dell'Università può prevedere, su richiesta dell'interessato, l'esonero totale o parziale dai carichi didattici, ai sensi dell'Art.12 comma 3 del D. Lgs. 296/99. Il contratto dovrà stabilire la durata dell'associazione e l'impegno finanziario in rapporto alle ricerche da svolgere, nonché le risorse necessarie (Art. 19 comma 3 del Regolamento). Ai ricercatori e professori universitari associati ad una struttura di ricerca dell'INAF con contratto almeno triennale si applicano le disposizioni relative ai diritti e doveri previste dall'Art. 18 comma 2 del Regolamento.

L'associazione di ricercatori dell'INAF presso strutture didattiche e scientifiche delle Università per svolgere attività didattiche, scientifiche e tecnologiche per periodi predeterminati è disposta su domanda, e previa autorizzazione della struttura di ricerca dell'INAF, dai competenti organi universitari con la stipula di un contratto di diritto privato. Il contratto dovrà stabilire la durata dell'associazione e l'impegno finanziario in rapporto alle attività di ricerca e didattica da svolgere, nonché le risorse necessarie. L'operatività di tale procedura potrà essere assicurata mediante adeguamento della normativa interna di Ateneo anche in ordine alla partecipazione dei ricercatori dell'INAF, per la durata dell'associazione, alle deliberazioni degli organi collegiali della struttura interessata in materia di programmazione delle attività didattiche e scientifiche ai sensi dell'Art.12 comma 2 del D. Lgs. 296/99.

L'INAF e le Università, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 6 – Alta formazione

Le Università e l'INAF concordano di collaborare attraverso la stipula di specifiche convenzioni per l'attuazione di corsi per l'alta formazione nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica, ed in particolare per i corsi delle Classi di Lauree Specialistiche di Scienze dell'Universo e di quelle che contengono e attivano l'indirizzo astronomico e astrofisico, nonché i corsi di Dottorato di ricerca sia in Astronomia e Astrofisica sia di quelli che contengono l'indirizzo o il curriculum astronomico e astrofisico. A tale scopo l'INAF, sulla base delle proprie disposizioni regolamentari e compatibilmente con i limiti di bilancio, contribuisce attivando un programma nazionale, denominato "Scuola di ricerca dell'INAF", che include l'assegnazione di borse di studio e l'uso dei propri laboratori e attrezzature scientifiche per lo svolgimento dei corsi e delle attività di ricerca rivolte allo svolgimento delle tesi finali.

Al fine di contribuire alla preparazione di studenti qualificati l'INAF intende bandire annualmente un numero prefissato di borse di studio per studenti che intendono iscriversi a corsi di laurea specialistica a indirizzo astrofisico, in particolare nell'ambito della Classe di Lauree Specialistiche di Scienze dell'Universo e a indirizzo astronomico e astrofisico. Le borse di studio sono assegnate secondo lo schema di cui all'Allegato 1.

Al fine di potenziare il reclutamento delle nuove generazioni di ricercatori e di attrarre studenti anche dall'estero, l'INAF e le Università concordano sulla istituzione di un

la

M

programma nazionale di borse per il Dottorato di ricerca in Astronomia e Astrofisica oppure in Fisica e Astrofisica, finanziato dall'INAF e denominato "Scuola di Ricerca dell'INAF". Fermo restando che il rilascio del titolo di Dottore di ricerca rimane di esclusiva competenza delle Università, questo programma prevede uno snellimento delle procedure valutative di accesso al dottorato e un potenziamento dei percorsi formativi, anche alla luce della forte competizione internazionale, secondo lo schema regolamentare di base di cui all'Allegato 2. Fino al 50% delle borse potranno essere assegnate a candidati dei paesi dell'Unione Europea o di paesi stranieri.

Al fine di integrare e arricchire le conoscenze degli studenti di dottorato l'INAF promuove annualmente l'attuazione di almeno due corsi nazionali monografici su temi principali della ricerca astronomica e astrofisica. La programmazione dei corsi sarà gestita da un comitato nazionale composto in modo paritetico da docenti del settore scientifico-disciplinare Astronomia e astrofisica e da ricercatori dell'INAF.

Ai fini dei commi precedenti le convenzioni con le Università potranno prevedere:

- la partecipazione di ricercatori INAF ai consigli di corso di laurea e ai collegi di dottorato;
- la partecipazione degli stessi ricercatori alle selezioni per l'ammissione ai corsi e alle commissioni di valutazione finale, ai fini del conseguimento dei titoli di specialista e di dottore di ricerca nei limiti di quanto stabilito dalle vigenti normative;
- lo svolgimento, presso le strutture di ricerca dell'INAF, di stage formativi e di attività di ricerca finalizzata alla formazione degli specialisti e dei dottori di ricerca.

Le Università si impegnano ad adeguare la relativa normativa interna di Ateneo per assicurare la parità di funzioni ai ricercatori dell'INAF partecipanti allo svolgimento dei corsi.

Art. 7 – Coordinamento delle attività di collaborazione

Per l'elaborazione e il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione Quadro, l'INAF e le Università potranno prevedere nelle loro specifiche Convenzioni l'istituzione di un Comitato paritetico misto. Il Comitato redigerà un regolamento per il suo funzionamento.


Art. 8 - Proprietà intellettuali dei risultati

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca, di cui agli Art. 3 e 4, dovrà essere menzionato l'intervento dell'INAF e dell'Università quali Enti patrocinanti le attività medesime. La proprietà dei risultati scientifici delle attività di ricerca svolta in collaborazione appartiene congiuntamente all'INAF e all'Università, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi o salvi i diritti morali e patrimoniali dei ricercatori che hanno svolto le attività di ricerca.

Art. 9 - Norma transitoria

Nella fase transitoria precedente alla stipula delle convenzioni specifiche con le singole

LDG



università in base alla presente Convenzione Quadro, al fine di non recare danno o interruzione alla ricerca scientifica, le Convenzioni tra strutture dell'INAF e le Università attualmente in essere rimangono in vigore con valore di convenzioni attuative provvisorie per gli aspetti operativi, quali la sede, le responsabilità degli Enti, la gestione amministrativa e contabile e i servizi, in quanto applicabili.

Art. 10 - Durata

La presente Convenzione quadro avrà la durata di anni cinque a far data dalla stipula; l'eventuale rinnovo per uguale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti. Dopo un triennio, e in ogni caso su richiesta di una delle Parti, i risultati dell'applicazione della presente Convenzione saranno valutati al fine di renderla più efficace e adattarla ad eventuali modifiche legislative.

I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata, salvo l'impegno a portare a termine i programmi già in essere.

Art. 11 - Registrazione

La presente Convenzione Quadro viene redatta in triplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Roma, 28 maggio 2003

PER LA CONFERENZA DEI RETTORI
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

IL PRESIDENTE

Prof......

PER L'ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

IL PRESIDENTE

Prof......

Allegato 1

- 1) L'INAF stabilisce annualmente un numero prefissato di borse di studio per studenti che intendono iscriversi a un corso di laurea specialistica a indirizzo astronomico e/o astrofisico, e in particolare alla Classe di Lauree specialistiche di Scienze dell'Universo.
- 2) Le Università e le strutture scientifiche dell'INAF presentano domanda all'INAF specificando i titoli dei corsi di laurea, il numero di borse richieste, i percorsi didattici e le infrastrutture scientifiche e di laboratorio che vengono rese disponibili.
- 3) L'INAF, sulla base della propria programmazione, destina le borse alle sedi che ne hanno fatto richiesta e cura che della disponibilità di tali borse sia data adeguata informazione.
- 4) La selezione dei candidati che hanno presentato domanda è affidata a una commissione composta da due membri indicati dall'Università e da due membri indicati dall'INAF.



Allegato 2

- 1) L'INAF stabilisce annualmente un numero prefissato di borse per i Dottorati di ricerca in Astronomia e Astrofisica o in Fisica e Astrofisica.
- 2) Le Università convenzionate e le strutture scientifiche dell'INAF presentano domanda all'INAF specificando il numero di borse, gli argomenti nell'ambito delle aree tematiche prefissate in 1), i curricula didattici e le infrastrutture scientifiche e di laboratorio disponibili.
- 3) L'INAF, sulla base della propria programmazione, assegna le borse disponibili alle varie sedi di dottorato e cura che del programma sia data adeguata informazione anche in lingua inglese. Le domande vengono presentate presso le sedi di dottorato corredate dai curricula dei candidati e da almeno tre lettere di presentazione di scienziati competenti nel settore disciplinare astronomia e astrofisica.
- 4) La selezione viene effettuata da una commissione composta da tre membri nominati dall'Università, di cui uno interno, fra docenti del settore scientifico-disciplinare Astronomia e astrofisica e da due membri di nomina dell'INAF.
- 5) Le procedure di selezione si basano sulla valutazione dei curricula dei candidati, sulle lettere di presentazione ed, eventualmente, su un colloquio. Le procedure di selezione debbono essere completate entro quaranta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
- 6) Fino al 50% delle borse disponibili possono essere assegnate a candidati provenienti dai paesi dell'Unione Europea o da paesi stranieri.

LOG

A